



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1460 del 18/12/2017

Oggetto: Rinnovo della convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e la Residenza Protetta Casa Serena di Capodacqua della Confraternita della Misericordia di Foligno per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti . Periodo 01/01/2018 al 31/12/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 10181 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

2e97d1d978c16c5a665556124fa85189422dd4231c2f007cec88e671691d0387

Hash documento formato .p7m (SHA256):

007d709f9004c8a0d2a93c1551095553305a7025750d8514493c01b350c44263

Firmatari: PIETRO MANZI, Sergio Garofoli, Paola Menichelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: Rinnovo della convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e la Residenza Protetta " Casa Serena di Capodacqua " della Confraternita della Misericordia di Foligno per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti .
Periodo 01/01/2018 – 31/12/2020.

NORMATIVA

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 502, avente ad oggetto " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Legge Regionale 3 febbraio 1994 n° 5, avente ad oggetto " Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti ";

Legge Regionale 9 aprile 2015 n° 11, avente ad oggetto " Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali ";

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, avente ad oggetto " Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private ";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, avente ad oggetto " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 298 del 28 aprile 2009, avente ad oggetto " Piano Sanitario Regionale 2009 – 2011";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 391 del 27 marzo 2002, avente ad oggetto " Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti ";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 4 febbraio 2004, avente ad oggetto “ Criteri per l’applicazione delle disposizioni del PSR relative ai requisiti organizzativi delle RR.PP. per anziani non autosufficienti ”

Deliberazione della Giunta Regionale n.21 del 14 febbraio 2005, avente ad oggetto “ Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01 “;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 16 maggio 2012, avente ad oggetto “ Revisione dei requisiti organizzativi delle Residenze Protette “;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 16 febbraio 2009, avente ad oggetto “ DGR n° 391 del 27/03/02 e DGR n° 53 del 04/02/04 “Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e Residenze Protette (RP) per l’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti. Adeguamento tariffe ”;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708 del 30 novembre 2009, avente ad oggetto “ Legge regionale 4 giugno 2008, n° 9: Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative “ ;

Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Umbria n.2, n. 115 del 13 febbraio 2015, avente ad oggetto: “ Prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti – Approvazione dello schema di convenzione con le Residenze Protette ”.

MOTIVAZIONE

Con la deliberazione n. 115 del 13 febbraio 2015, il Direttore generale ha approvato il testo della convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti con le Residenze Protette, dando mandato ai Direttori dei Distretti di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula delle stesse con le strutture individuate nell’elenco allegato al medesimo atto, nel quale è stato precisato anche il limite di giornate di assistenza liquidabili da parte dei competenti Distretti.

Con la Delibera del Direttore Generale n. 307 del 31/03/2015 veniva rinnovata la convenzione tra l'Azienda USL Umbria n.2 e la Residenza Protetta “ Casa Serena di Capodacqua “ della Confraternita della Misericordia “ di Foligno, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, per il periodo 01/01/2015-31/12/2017;

I rapporti relativi agli inserimenti sino ad oggi effettuati nella Residenza Protetta, sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della Struttura e dal conseguente pagamento della quota sanitaria, pari al 50% della tariffa (€ 43,60=).

Al fine di garantire la continuità assistenziale ai cittadini di questa Azienda si ritiene opportuno rinnovare la convenzione in essere con la Residenza Protetta “ Casa Serena di Capodacqua" della Confraternita della Misericordia di Foligno con sede legale in via Capodacqua sns - Foligno, Codice fiscale e/o partita IVA 82000730547;

- legale rappresentante Mons. Giovanni Nizzi nato a Foligno il 06/08/1953 e residente a Foligno in via dei volontari n° 2, cod.fiscale NZZGNN53M06D653E

- estremi degli atti autorizzativi e di accreditamento: Determinazioni Dirigenziali n 6360 del 12 luglio 2002 e n. 2043 del 15 marzo 2017, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata, rispettivamente, autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 81 posti letto, presso la struttura ubicata in Foligno via Capodacqua sns;

- valore complessivo del budget attribuito per l'anno 2018: € 875.270,00, corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 20075.

- decorrenza della convenzione: validità dal 01/01/18 al 31/12/2020

Tutto ciò premesso si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale disponga:

1. Di approvare la convenzione, allegata al presente atto, sottoscritta con la Residenza Protetta “Casa Serena di Capodacqua" della Confraternita della Misericordia di Foligno con sede legale in via Capodacqua sns – Foligno, per garantire l'assistenza sociosanitaria residenziale in Residenza Protetta

2. Di dare atto che il costo complessivo presunto, pari ad € 2.628.208,00, derivante dal presente atto è così ripartito:
 - anno 2018 costo annuo presunto pari ad € 875.270,00 da imputare nel conto CO.GE 3100600210 “ Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti da privato intraregionale ”, da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2018;
 - anno 2019 costo annuo presunto, pari ad € 875.270,00 da imputare nel conto CO.GE 3100600100 “ Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per ed anziani non autosufficienti ”, da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2019;
 - anno 2020 costo annuo presunto, pari ad € 877.668,00 da imputare nel conto CO.GE 3100600100 “ Convenzione Assistenza riabilitativa residenziale per ed anziani non autosufficienti ”, da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2020;
3. Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sergio Garofoli

Il Direttore Distretto Sanitario Foligno
Dr.ssa Paola Menichelli

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
TRA L'AZIENDA U.S.L. UMBRIA N.2 E LA RESIDENZA PROTETTA “
CASA SERENA DI CAPODACQUA “ DELLA CONFRATERNITA DELLA
MISERICORDIA DI FOLIGNO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI. Periodo 01/01/2018 – 31/12/2020.**

Il giorno, del mese di, nell'anno,
presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via
Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale
e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di
Direttore Generale, di seguito denominata “Azienda”,

E

la Struttura residenziale per anziani non autosufficienti denominata “ Casa Serena
Capodacqua" della Confraternita della Misericordia di Foligno, con sede legale in via
Capodacqua sns - Foligno, Codice fiscale e/o partita IVA 82000730547, rappresentata da
Mons. Giovanni Nizzi nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata
Residenza Protetta,

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni
ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi
contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio
Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un

contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

- con le Determinazioni Dirigenziali n 6360 del 12 luglio 2002 e n. 2043 del 15 marzo 2017, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, la Residenza Protetta è stata, rispettivamente, autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 81 posti letto, presso la struttura ubicata in Foligno via Capodacqua sns;
- la Residenza Protetta è titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31 dicembre 2017;
- la Residenza Protetta dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Residenza Protetta per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti, nonché per i casi previsti in deroga dal PSR della Regione Umbria 2009/2011, che per la prima annualità di vigenza avranno un valore pari ad € 875.270,00, corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 20075.

L'azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale anziani con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Residenza Protetta.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Residenza Protetta, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'azienda.

Art. 2 – Accesso alla struttura.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta, per ospiti di entrambi i sessi, viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UVM (ospedale, altra struttura residenziale o domicilio).

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UVM abbia riconosciuto la necessità di un inserimento urgente, secondo le procedure definite dall'Azienda e comunque secondo quanto stabilito dal Distretto territorialmente competente.

La Residenza Protetta si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 – Prestazioni della Residenza Protetta.

La Residenza Protetta è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella, relative alle seguenti attività:

- assistenza diretta alla persona;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- servizi alberghieri;

- assistenza sanitaria (medica, infermieristica);
- assistenza sociale;
- attività riabilitativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Residenza Protetta è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Residenza Protetta è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Residenza Protetta è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Residenza Protetta si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – *Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.*

In relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – *Personale.*

La Residenza Protetta si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Con l'adozione da parte della USL UMBRIA 2 del nuovo Regolamento per le attività di formazione che al punto 9.1.2. " Partecipanti esterni " prevede la possibilità da parte del personale di operatori delle agenzie/enti in convenzione che operano nei servizi aziendali il personale della Residenza Protetta potrà partecipare alla formazione specifica programmata dal Servizio di Formazione della USL UMBRIA 2, dietro formale autorizzazione da parte del Direttore del Distretto di Foligno.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del

Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Residenza Protetta deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Residenza Protetta si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – *Esteralizzazioni di servizi.*

Qualora la Residenza Protetta intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Residenza Protetta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Residenza Protetta è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – Documentazione.

La Residenza Protetta si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda socio-riabilitativa individuale;
- cartella sanitaria;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 9 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della residenza Protetta da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Residenza Protetta deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali.

La Residenza Protetta si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare la Residenza Protetta è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall'art.6.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 184 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 87,20= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Residenza Protetta secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 43,60=), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla Residenza Protetta, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - *Liquidazione competenze.*

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento.

La Residenza Protetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - *Fornitura di farmaci e presidi.*

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta:

- di tutti i farmaci a carico del SSN, tenendo conto dei principi attivi nell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale;
- dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le vigenti normative;
- delle soluzioni e degli antisettici
- delle miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalle normative regionali vigenti e dalle linee guida aziendali.

La fornitura di farmaci e di presidi, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, la Residenza Protetta è obbligata a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – *Controlli e sanzioni.*

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Residenza Protetta, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO.

La Residenza Protetta si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo

l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – *Durata della convenzione.*

La presente convenzione ha validità dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accREDITAMENTO oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – *Oneri fiscali e di registrazione.*

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Residenza Protetta riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Residenza Protetta.

Art. 17 – *Foro competente.*

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su dieci pagine dattiloscritte, oltre che di parte della successiva, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Residenza Protetta _____

L'Azienda _____

La Residenza Protetta espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni della Residenza Protetta.), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Residenza Protetta _____

PATTO DI INTEGRITA' TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2

E

LA RESIDENZA PROTETTA “ CASA SERENA DI CAPODACQUA “ DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FOLIGNO

Oggetto dell'affidamento: Rinnovo della convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e la Residenza Protetta “ Casa Serena di Capodacqua “ della Confraternita della Misericordia di Foligno per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti . Periodo 01/01/2018 – 31/12/2020.

Questo documento costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta fra le Parti.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo del contratto, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione della convenzione.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione o perdita della convenzione;

escussione della cauzione definitiva;

responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore della convenzione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell'8% potrà essere irrogata all'esito dell'apposita istruttoria.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della convenzione in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 e la Residenza Protetta “ Casa Serena di Capodacqua “ della Confraternita della Misericordia di Foligno sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Data_____

Per la Residenza Protetta “ Casa Serena di Capodacqua “
(firma del legale rappresentante)

PER L'AZIENDA USL UMBRIA 2
IL DIRETTORE GENERALE
